



*Consiglio regionale della Calabria*

**Proposta di legge di iniziativa del Consigliere regionale Ferdinando Laghi**

**“Norme per la valorizzazione e promozione della Cipolla Bianca di  
Castruvilli”.**

**F.to Ferdinando Laghi**

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L’obiettivo della presente proposta di legge è quello di contribuire alla promozione e valorizzazione della “Cipolla Bianca di Castrovillari”, quale patrimonio di biodiversità agricola di tipicità regionale. La Cipolla Bianca si produce nel territorio di Castrovillari e nelle aree limitrofe in provincia di Cosenza. È un ecotipo locale della specie *Allium cepa* L., famiglia *Liliaceae* apprezzato sin dai tempi più antichi in tutto il territorio del Pollino e della Sibaritide.

La Cipolla Bianca di Castrovillari, in passato, era infatti considerato un prezioso ortaggio, tanto da essere utilizzato anche come merce di baratto con i pastori.

In questi ultimi anni, campioni di bulbi di Cipolla bianca di Castrovillari provenienti da alcune aziende produttrici dell’area di coltivazione sono stati analizzati per verificarne il grado di pungenza, caratteristica che ha una notevole importanza sia in considerazione delle mutate abitudini alimentari sia nella individuazione di un indice per la tracciabilità del prodotto ai fini del riconoscimento del marchio di qualità.

La Cipolla di Castrovillari è oggi diventato un prodotto di crescente popolarità che, per l’alta qualità delle sue peculiari caratteristiche, la versatilità nelle preparazioni e le sue qualità organolettiche, trova utilizzo sempre più diffuso ed inizia a diventare un vero e proprio *must* della cucina identitaria del Pollino e dell’intera Calabria.

Da febbraio 2022, peraltro, il Comune di Castrovillari, con il supporto di ARSAC (Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese), ha deciso di conferire la Denominazione Comunale (De.Co.) alla cipolla bianca, ai sensi della legge regionale 2 agosto 2023, n. 34 (Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.). La stessa legge, invero, stabilisce al comma 2 dell’articolo 2 che “*si intende per: a) De.Co.: la Denominazione comunale, deliberata dal Comune, tramite apposita deliberazione di Giunta comunale e contrassegnata dal Sindaco, che attesta il legame fortemente identitario di un prodotto con quel territorio comunale. La De.Co. non è un marchio di qualità o di certificazione, ma una denominazione con funzione ricognitiva ai fini della valorizzazione identitaria di un prodotto tipico espressione delle tradizioni locali di un territorio; b) Prodotto De.Co.: un prodotto agroalimentare o gastronomico, artistico e artigianale, una ricetta, un prodotto ad alto valore storico della tradizione locale, una festa, una fiera o una sagra caratteristica del territorio.*”

Dunque, si ribadisce:” *prodotto tipico espressione delle tradizioni locali*” nonché di “*alto valore storico*” è il riconoscimento di evidente pregio, che ha segnato la prima tappa di un percorso di identificazione, sviluppo e ottimizzazione del prodotto dal punto di vista agricolo, culinario, culturale e turistico.

La stessa Arsac, da tempo, ha svolto un ruolo fondamentale scoprendo e dando la giusta rilevanza

alla cipolla bianca non solo come elemento identitario del territorio di Castrovilliari ma come potenziale prodotto di eccellenza e qualità per tutta la Regione Calabria, attraverso lo sviluppo di progetti di ricerca e attività formative/informative dedicate ai coltivatori ed agli operatori del settore. L'ARSAC, infatti, collabora con l'ente locale per la valorizzazione della Cipolla Bianca, per preservare la tradizione, incentivare la cultura della biodiversità e contribuire ad incrementare lo sviluppo socioeconomico del territorio.

A ciò si aggiunge che, negli ultimi anni, considerata l'importanza crescente della cipolla bianca, nell'ottica di rafforzare il legame tra la comunità e le tradizioni locali, si organizza nel mese di luglio il “Festival della Cipolla Bianca di Castrovilliari”, apprezzato e partecipato evento enogastronomico. Si vuole ricordare che tra i principi fondanti e statutariamente sanciti, la nostra Regione indica : “*la valorizzazione delle risorse economiche e produttive di ciascuna area del territorio regionale*,” “*la protezione dell'ambiente, la salvaguardia dell'assetto del territorio e del paesaggio e la valorizzazione della loro vocazione, nell'ambito e per lo sviluppo delle iniziative assunte in sede nazionale, europea ed internazionale*”, nonché “*la salvaguardia del patrimonio artistico, culturale e naturale della Regione e la valorizzazione delle tradizioni popolari delle comunità calabresi, anche curando l'identità culturale della Calabria in Italia e all'estero*” ( articolo 1 Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 “ Statuto della Regione Calabria”). Ed è proprio compito basilare del legislatore regionale dare attuazione ai principi statutari attraverso concrete proposte, accogliendo le istanze dei cittadini, analizzandone i bisogni, le risorse, le carenze e le criticità nonché cogliendo le potenzialità del territorio per tradurli in reali occasioni di sviluppo economico-sociale-imprenditoriale e culturale, e favorire, in tal modo, una effettiva valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale.

Per quanto sopra descritto, si ritiene opportuno, doveroso e quanto meno necessario introdurre nell'ordinamento legislativo regionale una specifica proposta finalizzata a promuovere e valorizzare la cipolla bianca di Castrovilliari, inserendo un meccanismo di *governance* partecipativa che coinvolga la Regione, gli enti locali, imprenditori ed agricoltori nonché tutti gli *stakeholders* operanti nel settore culturale e turistico al fine di programmare e realizzare progetti ed iniziative di valorizzazione del prodotto, quale elemento identitario del territorio silano, ed in particolare di Castrovilliari, nonché risorsa per tutta la Regione Calabria .

La proposta contiene cinque articoli.

L'articolo 1 esplicita le finalità della legge. La *ratio* sottesa alla proposta è ovviamente già stata esplicitata nella descrizione sopra sviluppata.

L'articolo 2 attribuisce alla Regione il compito di sostenere progetti, iniziative culturali, enogastronomiche e turistiche che hanno lo scopo di accrescere la qualità, diffondere storia e tradizioni e favorire la conoscenza del prodotto, su larga scala e, dunque, contribuire allo sviluppo economico-sociale e turistico del territorio e della regione stessa.

L'articolo 3 disciplina il Comitato tecnico per la valorizzazione e la promozione della Cipolla Bianca di Castrovilli inteso quale organo di raccordo tra gli attori pubblici e privati coinvolti nelle iniziative di promozione e valorizzazione nonché strumento di garanzia e verifica sull'effettiva e corretta realizzazione degli eventi. La composizione dello stesso, infatti, è rappresentativa dei principali organi competenti ovvero la Regione, l'Arsac ed il Comune di Castrovilli che, attraverso la propria attività, assicurano la trasparenza, concretezza ed efficaci risultati degli eventi e progetti che si pongono in essere. A tal fine è prevista una relazione annuale sintesi delle attività svolte e degli obiettivi concretizzati.

L'articolo 4 definisce la copertura finanziaria che è quantificata, per il triennio 2026-2028 nel limite massimo di 10.000,00 euro per ciascuna annualità.

## **RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA.**

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge e delle disposizioni contenute all’articolo 3, quantificati nel limite massimo di 10.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028, si provvede con la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente allocato alla Missione 20, Programma 03, capitolo U 0700110101 del bilancio di previsione 2026-2028. Per gli esercizi successivi all’anno 2028, alla copertura degli oneri si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, in sede di approvazione del bilancio di previsione. Le attività previste dalla presente legge sono poste in essere con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione dei Dipartimenti competenti in materia. Il criterio di quantificazione utilizzato a copertura della presente legge è quello del tetto di spesa. Il comitato di cui all’art. 4 realizzerà le attività previste dall’art. 3 nel limite del contributo annuale regionale previsto.

### **Relazione finanziaria Quadro di riepilogo analisi economico-finanziaria**

**Titolo della legge: “Norme per la valorizzazione e promozione della Cipolla Bianca di Castrovilli”.**

Tab. 1 Oneri finanziari

	Descrizione Spese		Tipologia C/I	Carattere temporale A/P	Importo
Art. 1	Norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, in quanto esplicita la finalità e la ratio sottesa alla proposta.		//	/ /	0,00 €

Art. 2	La norma prevede progetti ed iniziative di promozione e valorizzazione della Cipolla bianca. Pertanto, è prevista il contributo economico regionale di 10.000 euro per ciascuna annualità 2026,2027 e 2028 in modo da poter attuare le misure di valorizzazione e promozione della cipolla bianca di Castrovilliari nell'ambito delle risorse già esistenti e messe a bilancio		//	/ /	10.000,00 €
Art. 3	L' articolo prevede la costituzione di un comitato che promuova, raccordi, e verifichi le iniziative sulla cipolla bianca. La partecipazione è a titolo gratuito e si avvale del personale e delle risorse già presenti presso il dipartimento competente della Regione Calabria. Pertanto, non prevede costi ulteriori.		//	/ /	0,00 €
Art. 4	Prevede la norma finanziaria.		//	/ /	0,00 €

### Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Il criterio di quantificazione utilizzato determinato nel limite massimo di euro 10.000,00 a carico del bilancio 2026-2028.

Alla copertura dei suddetti oneri si fa fronte mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente disponibile alla Missione 20, Programma 03 del Bilancio di previsione 2026-2028, capitolo U0700110101 “Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l’approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente” del bilancio di previsione 2026-2028.

Le somme indicate nel comma 1 sono contestualmente allocate alla Missione 16, Programma 01 (U 16.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2026-2028.

Per gli esercizi successivi all'anno 2028, alla copertura degli oneri si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, in sede di approvazione del bilancio di previsione.  
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di previsione della spesa di bilancio di previsione 2026-2028.

Tab.2 Copertura finanziaria

Programma/ capitolo	Anno2026	Anno2027	Anno2028	Totale
	<b>10,000</b>	<b>10.000</b>	<b>10,000</b>	<b>30,000</b>
Totale	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>30,000</b>

**Proposta di legge a firma del Consigliere Ferdinando Laghi recante: “Norme per la valorizzazione e promozione della Cipolla Bianca di Castrovilliari”.**

**Art. 1**

**Finalità**

- 1.La Regione Calabria promuove misure di promozione e valorizzazione in favore del patrimonio culturale regionale calabrese, in armonia con i vincoli internazionali, europei e costituzionali, e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), dalla normativa nazionale in materia di tutela dei prodotti tradizionali italiani nonché in osservanza delle disposizioni dello Statuto regionale e della legge regionale 2 agosto 2023, n. 34, recante l’istituzione e la disciplina del registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.
- 2.Ai fini del precedente comma, in particolare, la Regione Calabria riconosce la cipolla Bianca di Castrovilliari quale patrimonio culturale, agricolo ed economico del territorio regionale da sostenere, promuovere e valorizzare, promuovendo sui mercati nazionali e internazionali la sua varietà autoctona.

**Art.2**

**Misure di valorizzazione e promozione**

- 1.La Regione Calabria promuove e valorizza la Cipolla Bianca di Castrovilliari mediante:
  - a) progetti specifici in collaborazione con pubbliche amministrazioni e con gli enti regionali e sub regionali competenti in materia;
  - b) attività di studio e ricerca di carattere culturale promosse da soggetti privati operanti nel settore;
  - c) iniziative di promozione turistica, gastronomica e della biodiversità agricola in collaborazione con le scuole agrarie, gli istituti alberghieri, le università, gli operatori delle attività di ristorazione, le aziende agricole e le associazioni di settore;
  - d) divulgazione delle caratteristiche e delle qualità della Cipolla Bianca di Castrovilliari, mediante attività di promozione televisiva, social, festival, partecipazioni a fiere ed eventi di promozione culturale e turistica nazionali e internazionali.

### **Art. 3**

#### **Comitato tecnico per la valorizzazione e la promozione della Cipolla Bianca di Castrovilliari**

1. Il Comitato tecnico si occupa delle attività istruttorie di cui al precedente articolo 2, nonché di elaborare ulteriori proposte e iniziative al fine di realizzare gli obiettivi e le finalità della presente legge. Svolge altresì una funzione di coordinamento e raccordo tra i soggetti pubblici e privati coinvolti, garantisce e verifica la trasparenza e la corretta realizzazione dei progetti e delle attività svolte. A tal fine trasmette, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione al Dipartimento Cultura su quanto organizzato e realizzato nell'anno precedente e sui risultati conseguiti.

2. Il Comitato tecnico si avvale delle strutture e delle risorse dei dipartimenti competenti in materia di turismo, marketing territoriale e cultura della Regione Calabria.

3. Il Comitato è composto da tre membri, nominati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, di cui uno designato dal Dipartimento Cultura, uno dall'Arsac e uno dal Comune di Castrovilliari.

4. La partecipazione al Comitato tecnico è a titolo gratuito.

5. Il Comitato è costituito entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e dura in carica cinque anni dalla nomina. Nella prima seduta il Comitato nomina al suo interno il Presidente.

### **Art. 4**

#### **Norma finanziaria**

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 2 , quantificati nel limite massimo di 10.000,00 euro per ciascuna annualità 2026, 2027 e 2028, si provvede con la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente disponibile alla Missione 20, Programma 03 del Bilancio di previsione 2026-2028, capitolo U0700110101 “Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l’approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente” del bilancio di previsione 2026-2028.

2. Le somme indicate al comma 1 sono contestualmente allocate alla Missione 16, Programma 01 (U 16.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2026-2028.

3. Per gli esercizi successivi all'anno 2028, alla copertura degli oneri si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, in sede di approvazione del bilancio di previsione.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di previsione della spesa di bilancio di previsione 2026-2028.

**F.to Ferdinando Laghi**